

19/09/2008 - Governo: disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada

Il Governo ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 17 settembre 2008, il Decreto Legislativo 4 agosto 2008 , n. 144, con il quale da attuazione della direttiva 2006/22/CE, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti n. 3820/85/CEE e n. 3821/85/CEE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE. Le principali novità; che interessano il Ministero del Lavoro;

Le attività; di controllo su strada e le attività; di controllo presso i locali delle imprese ai sensi dell'articolo 1, da chiunque svolte, sono pianificate e coordinate rispettivamente, dal Ministero dell'interno e dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

I controlli, sia su strada che nei locali delle imprese, di tutte le categorie di trasporto di cui all'articolo 1, sono effettuati, ogni anno, almeno sul 2 per cento dei giorni di lavoro effettivo dei conducenti di veicoli che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85. La percentuale sarà; portata al 3 per cento, dopo il 1°; gennaio 2010.

A partire dal 2012, la percentuale minima di controlli da effettuare potrà; essere aumentata al 4 per cento in base alle indicazioni che potrà; dare la Commissione europea. Nell'ambito del numero totale dei controlli di cui al comma 1, almeno il 30 per cento del numero totale di giorni lavorativi controllati è; verificato su strada e almeno il 50 per cento nei locali delle imprese.

Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali comunica all'Ufficio di coordinamento, entro il mese di gennaio di ogni anno, i dati relativi al numero complessivo dei giorni di lavoro che ciascun conducente deve effettuare nel periodo di riferimento.

Nel corso delle operazioni di controllo nei locali delle imprese sono inoltre rilevate le informazioni relative al tipo di attività; di trasporto, ossia se si tratta di attività; a livello nazionale o internazionale, passeggeri o merci, per conto proprio o per conto terzi, alle dimensioni del parco veicoli dell'impresa ed al tipo di tachigrafo se analogico o digitale.

Le imprese responsabili dei conducenti conservano per un anno i verbali loro rilasciati dagli organismi di controllo, i protocolli dei risultati e altri dati pertinenti relativi ai controlli effettuati.

Al fine di agevolare le operazioni di controllo, è; stabilito un modello di lista di controllo, da adottarsi con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero del lavoro, entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 4 agosto 2008 , n. 144.

L'Ufficio di coordinamento sulla base delle informazioni ricevute dal Ministero dell'interno, e tenuto anche conto delle informazioni eventualmente fornite dagli organismi di collegamento designati degli altri Stati membri, comunica al Ministero del lavoro l'elenco delle imprese italiane da controllare.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro, da adottarsi entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 4 agosto 2008 , n. 144, tenuto anche conto delle indicazioni del Comitato istituito dall'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3821/85, sono definiti i criteri e le modalità; del sistema di classificazione del rischio da applicare alle imprese di autotrasporto, sulla base del numero relativo

e della gravità; delle infrazioni commesse dalle singole imprese alle disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85.

Sulla base del decreto, l'Ufficio di coordinamento, provvede ad attribuire alle imprese stesse un indicatore della classe di rischio.

Le imprese che presentano un indicatore della classe di rischio elevato sono assoggettate a controlli più rigorosi e frequenti.